

354.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Nomine ministeriali (Comunicazione)	5
Missioni vavevoli nella seduta del 14 maggio 1998	3	Atti di controllo e di indirizzo	5
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	5
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	4	Interpellanze urgenti	6
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 - Esperimenti nucleari in India)	6
Atti di un procedimento civile ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Annunzio della trasmissione)	4	(Sezione 2 - Fallimento della società Imeg)	6
		Progetto di legge costituzionale n. 3931	7
		(Sezione 1 - articolo 65 ed emendamenti) .	7
		(Sezione 2 - articolo 66, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	11
		(Sezione 3 - articolo 67 ed emendamenti) .	24, 25

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 maggio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Burlando, Calzolaio, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Pinza, Prodi, Sales, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Burlando, Calzolaio, Corleone, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Tremaglia, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 13 maggio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MICHIELON: « Disposizioni per la regolamentazione e la tutela delle prestazioni di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa » (4865);

ALOI ed altri: « Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati » (4866);

ALOI ed altri: « Istituzione, presso il Ministero per le politiche agricole, del Con-

sorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale » (4867);

DALLA CHIESA: « Norme per la trasparenza e la comprensibilità delle disposizioni di legge » (4868);

TARADASH ed altri: « Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico e per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e delle richieste di referendum popolare » (4869);

TARADASH ed altri: « Disposizioni per la liberalizzazione delle attività commerciali ed editoriali per via telematica e per l'incentivazione delle attività telematiche e del commercio elettronico » (4870);

TARADASH ed altri: « Disposizioni per l'alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole » (4871);

TARADASH ed altri: « Istituzione dell'albo pretorio telematico nei comuni » (4872).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SCAJOLA ed altri: « Disciplina dei servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e della tutela del segreto » (4780)
Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le dispo-

sizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI, VIII, IX e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI e TASSONE: « Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria » (4842) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XI;*

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI ed altri: « Modifiche alla legge 29 novembre 1990, n. 366, concernente il completamento e l'adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso » (4724) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

X Commissione (Attività produttive):

GALLETTI: « Disposizioni sulla attività delle discoteche » (4727) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII, IX e XII;*

XI Commissione (Lavoro):

TASSONE ed altri: « Concessione di una indennità ai dipendenti pubblici di sesso femminile che hanno ottenuto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 » (4664) *Parere delle Commissioni I e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

PECORARO SCANIO: « Norme per l'utilizzazione dei tracciati rilevatori nel latte in polvere e nei derivati del latte di cui è vietato l'impiego nelle produzioni alimentari » (4851) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII e XIV.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,

n. 279, copia del decreto ministeriale n. 7440 di variazione compensativa nell'ambito della unità previsionale di base 16.1.1.0 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1998.

Tale comunicazione è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 144592 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa. Tale atto è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 11 maggio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale n. 139178, concernente variazioni compensative nell'ambito di una unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo ministero per il 1998.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio).

Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento civile ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera del 4 maggio 1998, pervenuta alla Camera l'11 maggio 1998, il pre-

sidente del tribunale civile e penale di Varese ha trasmesso, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione — gli atti di un procedimento civile iniziato nei confronti del deputato Umberto BOSSI.

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter n. 74).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le comunicazioni relative ai seguenti provvedimenti, che sono state trasmesse alle Commissioni sottoindicate:

nomina del dottor Donato ATTUBATO a dirigente generale nell'organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri (alla I Commissione);

nomina del dottor Nunzio GUGLIELMINO e del dottor Roberto ULISSI a dirigenti generali dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro (alla I e alla V Commissione);

nomina del dottor Mario CANZIO a dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato (alla I e alla V Commissione);

trasferimento del dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici dottor ingegner Antonio RINALDI al ruolo dei dirigenti tecnici con funzioni di presidente di sezione del consiglio superiore (alla I e alla VIII Commissione);

trasferimento del dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici dottor Aldo CAPPIELLO al ruolo dei dirigenti amministrativi di cui alla tabella « A » quadro 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 aprile 1996 (alla I e alla VIII Commissione).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 maggio maggio 1998, pag. 20, seconda colonna, aggiungere in fine il nome: Giuliano.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Esperimenti nucleari in India)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

gli esperimenti atomici sotterranei compiuti a sorpresa dall'India lunedì 11 maggio 1998 hanno destato profonda preoccupazione e vivo allarme;

secondo alcune previsioni di esperti militari, nell'arco dei prossimi 8-10 anni una ventina di Paesi del terzo mondo riusciranno a dotarsi di armi atomiche;

ciò è reso possibile anche dal fatto che le esportazioni di tecnologia nucleare « a fini cosiddetti pacifici » rendono in realtà possibile a Paesi che non hanno mai dichiarato di possederla la produzione dell'arma nucleare;

già altri Paesi, tra cui Arabia Saudita, Pakistan e Taiwan sono vicinissimi alla possibilità di produrre armamenti nucleari –:

di quali informazioni sia in possesso il Governo italiano circa la fine degli esperimenti da parte dell'India;

se non ritengano di invitare il Governo indiano a rivedere la propria posizione in materia e ad aderire al più presto al Trattato di non proliferazione nucleare e al Trattato per il bando completo degli esperimenti nucleari.

(2-01110) « Paissan, Leccese, De Benetti, Turrone, Scalia ».

(12 maggio 1998)

(Sezione 2 – Fallimento della società Imeg)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

la Imeg è leader mondiale nel settore industriale del marmo ed attualmente occupa direttamente qualche centinaio di persone direttamente e più di mille come indotto, contribuendo, così, in maniera incisiva all'occupazione e allo sviluppo economico nelle zone di Carrara e Viareggio –:

se risultino le ragioni che hanno portato la Imeg al fallimento; e in particolare se siano derivate dalle azioni intraprese da banche locali o dalla Cassa di risparmio di Lucca, che hanno inoltrato istanze pari a 340 milioni, senza tenere nella debita considerazione il profilo finanziario della società, detentrica di un patrimonio di oltre 200 miliardi e di una liquidità di cassa di oltre 1 miliardo e 500 milioni;

quali iniziative il Governo intenda avviare per tutelare i lavoratori della società Imeg.

(2-01089) « Cardinale, Mastella, Buttiglione, Manzione, Teresio Delfino, Pagano, Volontè, Cavanna Scirea, Carmelo Carrara, Danese, Di Nardo, Fabris, Grillo, Panetta, De Franciscis ».

(11 maggio 1998)

**PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE
DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)**

(A.C. 3931 - sezione 1)

ART. 65.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 65 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 65

Sopprimerlo.

* **65. 1.** (C. 68. 33.)

Malavenda.

Sopprimerlo.

* **65. 2.** (C. 68. 33.)

Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo del Governo e dirige la politica nazionale; nomina e revoca ministri di sua fiducia, i quali possono nominare vice ministri.

Rappresenta lo Stato e ne preserva l'indipendenza e l'integrità.

Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia ad organismi internazionali e sovranazionali.

65. 6. (C. 68. 9. e S. 68. 3.)

Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo del Governo e dirige la politica nazionale; nomina e revoca ministri di sua fiducia, i quali possono nominare vice ministri.

Rappresenta lo Stato e ne preserva l'indipendenza e l'integrità.

* **65. 39.** (C. 68. 9.)

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Er-rigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Giovine, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborcelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo del Governo e dirige la

politica nazionale; nomina e revoca ministri di sua fiducia, i quali possono nominare vice ministri.

Rappresenta lo Stato e ne preserva l'indipendenza e l'integrità.

* **65. 40.** (C. 68. 9.)

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale ed è il Capo del Governo.

65. 30. (C. 68. 9 e S 68. 22)

Taradash, Colletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica italiana rappresenta e difende l'unità e l'indipendenza della Nazione e ne garantisce l'integrità e l'assetto federale in tutti i suoi aspetti centrali e locali.

65. 7. (C. 68. 34.)

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Appone il visto per conoscenza ai disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Concede le onorificenze della Repubblica.

* **65. 3.** (C. 69. 7.)

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Appone il visto per conoscenza ai disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Concede le onorificenze della Repubblica.

* **65. 4.** (C. 69. 5.)

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Appone il visto per conoscenza ai disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Concede le onorificenze della Repubblica.

* **65. 5.** (C. 69. 116.)

Malavenda.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica federale rappresenta la Nazione e svolge anche le funzioni di Capo di Stato della Federazione.

65. 8. (S. 68. 23.)

Stucchi.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

* **65. 9.** (C. 68. 10 e C. 68. 11.)

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

* **65. 10.** (C. 68. 10 e C. 68. 11.)

Armando Veneto, Ricci, Servodio, Giovanni Bianchi.

Sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

65. 41. (C. 68. 13., C. 68. 22. e C. 68. 25.)

Malavenda.

Sopprimere il secondo e terzo comma.

65. 43. (C. 68. 13. e C. 68. 22.)

Malavenda.

Sopprimere il secondo e quarto comma.

65. 42. (C. 68. 13. e C. 68. 25.)

Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

* **65. 11.** (C. 68. 13.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sopprimere il secondo comma.

* **65. 12.** (C. 68. 13.)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere il secondo comma.

* **65. 13.** (C. 68. 13.)

Malavenda.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Rappresenta il momento unitario nella vita politica nazionale.

65. 14. (C. 68. 14.)

Rossetto, Taradash.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Rappresenta l'unità della Repubblica e garantisce il rispetto della Costituzione.

65. 15. (C. 68. 27.)

Taradash, Colletti.

Al secondo comma, sostituire le parole: l'unità della con la seguente: la.

65. 16. (C. 68. 15.)

Dalla Rosa, Vascon.

Al secondo comma, sostituire la parola: garantisce con la seguente: assicura.

65. 17. (C. 68. 18.)

Dalla Rosa, Vascon.

Al secondo comma, sostituire la parola: garantisce con la seguente: salvaguarda.

65. 18. (C. 68. 19.)

Dalla Rosa, Vascon.

Sopprimere il terzo e il quarto comma.

65. 19. (C. 68. 29.)

Malavenda.

Sopprimere il terzo comma.

*** 65. 20.** (C. 68. 21.)

Rossetto, Taradash, Colletti.

Sopprimere il terzo comma.

*** 65. 21.** (C. 68. 22.)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sopprimere il terzo comma.

*** 65. 22.** (C. 68. 22.)

Malavenda.

Sopprimere il terzo comma.

*** 65. 32.** (C. 68. 30.)

Mancina, Fredda, Agostini, Brunale, Cennamo.

Sopprimere il terzo comma.

*** 65. 34.**

Pivetti.

Al terzo comma, sostituire le parole: Vigila sul con le seguenti: Garantisce il.

65. 33. (C. 68. 7.)

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Sopprimere il quarto comma.

*** 65. 23.** (S. 68. 32.)

Malavenda.

Sopprimere il quarto comma.

*** 65. 24.** (C. 68. 25.)

Taradash, Colletti.

Sopprimere il quarto comma.

*** 65. 35.**

Pivetti.

Al quarto comma premettere le parole: Dirige la politica estera e rappresenta l'Italia, direttamente o mediante propri delegati, nelle relazioni internazionali.

65. 26. (C. 68. 6.)

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Al quarto comma, premettere le parole: Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali e.

65. 27. (C. 68. 23.)

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al quarto comma, sostituire le parole: Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi *con le seguenti:* Negozia i trattati internazionali; assicura il rispetto di essi e dei vincoli.

65. 25. (C. 68. 28.)

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda, Veltri, Masi, Taradash.

Al quarto comma, sostituire la parola: Assicura *con la seguente:* Garantisce.

65. 28. (C. 68. 24.)

Dalla Rosa, Vascon.

Al quarto comma, sopprimere le parole: e degli obblighi.

* **65. 29.**

Alborghetti, Calzavara.

Al quarto comma, sopprimere le parole: e degli obblighi.

* **65. 37.**

Malavenda.

Al quarto comma, sostituire le parole: e degli obblighi *con le seguenti:* e dei vincoli.

65. 38.

Malavenda.

(A.C. 3931 — sezione 2)

ART. 66.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate;

b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;

c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri;

d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;

e) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato;

h) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

i) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

l) può inviare messaggi alle Camere;

m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

n) può concedere grazia e commutare le pene;

o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo;

p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 66 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 66

Sopprimerlo.

* **66. 20.**

Nardini.

Sopprimerlo.

*** 66. 50.**

Centò, Gardiol, Galletti, Dalla Chiesa.

Sopprimerlo.

*** 66. 51.**

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica:

a) ha il comando delle Forze Armate;
b) dispone dell'amministrazione pubblica nei limiti delle leggi;

c) promulga le leggi approvate dal Parlamento. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, questa deve essere promulgata;

d) emana i regolamenti statali;

e) indice i referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione;

f) può rivolgersi personalmente al Parlamento in seduta comune richiedendone la convocazione;

g) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

h) può concedere la grazia e commutare le pene;

i) nomina nei casi stabiliti dalla legge i funzionari pubblici, previo parere, quando previsto, del Senato;

j) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

*** 66. 72** (* S. 69. 41 e S. 69. 54).

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Comadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica:

a) ha il comando delle Forze Armate;

b) dispone dell'amministrazione pubblica nei limiti delle leggi;

c) promulga le leggi approvate dal Parlamento. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, questa deve essere promulgata;

d) emana i regolamenti statali;

e) indice i referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione;

f) può rivolgersi personalmente al Parlamento in seduta comune richiedendone la convocazione;

g) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

h) può concedere la grazia e commutare le pene;

i) nomina nei casi stabiliti dalla legge i funzionari pubblici, previo parere, quando previsto, del Senato;

l) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

*** 66. 71** (* S. 69. 41 e S. 69. 54).

Buttiglione, Sanza, Carmelo Carrara, Tassone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica:

a) ha il comando delle Forze armate;

b) dispone dell'amministrazione pubblica nei limiti delle leggi;

c) promulga le leggi approvate dal Parlamento. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, questa deve essere promulgata;

d) emana i regolamenti statali;

e) indice i referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione;

f) può rivolgersi personalmente al Parlamento in seduta comune richiedendone la convocazione;

g) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

h) può concedere la grazia e commutare le pene;

i) nomina, nei casi stabiliti dalla legge, i funzionari pubblici, previo parere, quando previsto, del Senato;

l) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

* **66. 75** (C. 69. 46).

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bilocchi, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica italiana ha il comando delle Forze armate, promulga le leggi, indice elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione, nomina il Presidente del Consiglio e riceve il giuramento alla Costituzione dai membri del Governo nazionale e dai presidenti delle Giunte regionali e dai sindaci dei comuni italiani.

66. 1. (C. 69. 114).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

66. 2. (C. 69. 115).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Appone il visto per conoscenza ai disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune.

Può concedere grazie e commutare la pena.

Concede le onorificenze della Repubblica.

66. 3. (C. 69. 116).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 66. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Appone il visto per conoscenza ai disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune.

Può concedere grazia e commutare la pena.

66. 74. (C. 69. 116).

Malavenda.

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) presiede il Consiglio dei ministri.

* **66. 104.** (S. 69. 61, C. 69. 52 e C. 69. 53).
Mancina, Fredda, Brunale, Agostini, Cennamo.

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) presiede il Consiglio dei ministri.

* **66. 44.** (* C. 69. 50).

Taradash.

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) presiede il Consiglio dei ministri.

* **66. 30** (C. 69. 50).

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) presiede il Consiglio dei ministri, su richiesta del Primo Ministro.

66. 52. (C. 69. 105).

Mancina, Cennamo, Fredda, Salvati, Brunale, Vannoni, Targetti, Agostini, Leoni.

Alla lettera a), premettere la seguente:

0a) presiede, quando vi partecipa, senza diritto di voto, il Consiglio dei ministri, il cui ordine del giorno è fissato dal Presidente del Consiglio.

66. 57. (S. 69. 58).

Spini, Olivo, Giacco, Gatto, Pittella.

Sopprimere le lettere a), b), c), d), e e).

66. 53.

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Sopprimere la lettera a).

* **66. 54.** (* C. 69. 23).

Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Caveri.

Sopprimere la lettera a).

* **66. 55.**

Malavenda.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) presiede il Consiglio dei ministri.
Conseguentemente:

alla lettera m), premettere le parole: ha il comando delle Forze armate.

all'articolo 73, terzo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Può supplire il Presidente della Repubblica nella Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di una delegazione espressa e per un ordine del giorno determinato.

66. 60. (C. 69. 52, C. 69. 87 e C. 77. 56).
Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) presiede il Consiglio dei ministri.

* **66. 21.** (C. 69. 53).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Orsenigo, Villetti, Brancati.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) presiede il Consiglio dei ministri.

* **66. 58.** (C. 69. 52).

Taradash.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) può presiedere il Consiglio dei ministri su invito del Primo Ministro.

66. 22. (C. 69. 51).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) è il Capo delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costi-

tuito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

66. 56. (C. 69. 54).

Taradash.

Alla lettera a), sopprimere le parole: la politica estera e.

* **66. 40.** (C. 69. 31 e S. 69. 11).

Armando Cossutta, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Alla lettera a), sopprimere le parole: la politica estera e.

* **66. 64.** (C. 69. 31).

Crucianelli, Bielli, Altea, Bolognesi, Nappi, Sciacca, Vignali, Guerra.

Alla lettera a), sopprimere le parole: la politica estera e.

* **66. 66.** (C. 69. 110).

Pivetti.

Alla lettera a), sopprimere le parole: istituito con legge approvata dalle due Camere.

66. 59. (S. 69. 55).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Testa.

Alla lettera a), sopprimere le parole: e ha il comando delle Forze armate.

66. 17. (* C. 69. 56).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: può presiedere il Consiglio dei Ministri, quando siano in discussione le linee strategiche della politica estera e di difesa.

66. 62. (C. 69. 10).

Selva, Bono.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) presiede il Consiglio dei ministri, riunito per trattare materie che comunque riguardano la politica estera e la difesa.

66. 69. (C. 69. 44).

Li Calzi, Rivera, Mangiacavallo, Orlando, Negri, Lamacchia, Stajano.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ha facoltà di presiedere il Consiglio dei ministri.

* **66. 65.** (C. 69. 101).

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mazzuca, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Masi, Taradash, Fredda, De Benedetti, Veltri.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ha facoltà di presiedere il Consiglio dei ministri.

* **66. 67.** (C. 69. 101).

Calderisi.

Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) ha facoltà di presiedere il consiglio dei Ministri senza diritto di voto; non può modificare l'ordine del giorno stabilito dal Primo Ministro.

66. 23. (C. 69. 36).

Masi, Biccocchi, Pozza Tasca.

Sopprimere la lettera b).

* **66. 78.** (C. 69. 32).

Bielli.

Sopprimere la lettera b).

* **66. 79.**

Malavenda.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nomina e revoca il Primo Ministro.

** **66. 80.** (* S. 69. 73).

Calderisi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nomina e revoca il Primo Ministro.

** **66. 100.**

Taradash.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nomina e revoca il Primo Ministro.

** **66. 81.** (C. 69. 57).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Testa.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri;

66. 16. (S. 69. 77).

Stucchi, Cavaliere.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nomina e revoca il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

66. 82. (C. 69. 102).

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mazzuca, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Masi, Veltri, Taradash, Fredda, Veltri, Masi.

Alla lettera b), sostituire le parole: nomina il con le seguenti: conferisce l'incarico al.

* **66. 41.** (C. 69. 11).

Armando Cossutta, Diliberto, Meloni, Vendola.

Alla lettera b), sostituire le parole: nomina il con le seguenti: conferisce l'incarico al.

* **66. 83.** (C. 69. 12).

Malavenda.

Alla lettera b), dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: e revoca.

66. 24. (C. 69. 37).

Masi, Bicocchi, Pozza Tasca, Savelli, D'Amico, Gasparri, Taradash.

Alla lettera b), sostituire le parole: Primo Ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri.

66. 84. (C. 69. 117).

Pivetti.

Alla lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

* **66. 47.** (C. 69. 12).

Savarese.

Alla lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

* **66. 46.** (C. 69. 61).

Taradash.

Alla lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

* **66. 32.** (C. 69. 63).

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Alla lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

* **66. 39.** (C. 69. 25).

Acierno.

Alla lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

* **66. 25.** (C. 69. 38).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Alla lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati.

* **66. 86.** (C. 69. 116).

Pivetti.

Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto dei con le seguenti: in conformità ai.

** **66. 87.** (C. 69. 104).

Buffo, Novelli, Soda, Gambale, Signorino, Fumagalli, Guerra, Brunale, Bracco, Sica, Da meri, Ruzzante, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Vozza, Giardiello, Bandoli.

Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto dei con le seguenti: in conformità ai.

** **66. 102.** (C. 69. 104).

Crucianelli, Bielli, Altea, Bolognesi, Nappi, Sciacca, Vignale, Guerra.

Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto dei con le seguenti: rispettando i.

66. 14. (C. 69. 64).

Dalla Rosa, Vascon.

Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto dei con le seguenti: in considerazione dei.

66. 15. (C. 69. 65).

Dalla Rosa, Vascon.

Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: sulla base.

* **66. 88.** (C. 69. 107).

Soda, Mancina, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Bracco, Settimi, Campatelli, Aloisio, Cesetti, Chiamparino.

Alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: sulla base.

* **66. 42** (C. 69. 107).

De Biasio Calimani, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara, Panattoni, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando.

Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e può revocarlo.

66. 85. (C. 69. 73).

Taradash.

Sopprimere la lettera c).

* **66. 90.** (C. 69. 117).

Malavenda.

Sopprimere la lettera c).

* **66. 91.** (C. 69. 115).

Pivetti.

Alla lettera c), sopprimere le parole: su proposta del Primo ministro.

66. 94. (C. 69. 15).

Savarese.

Alla lettera c), sostituire le parole: Primo ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio.

66. 93.

Malavenda.

Alla lettera c), sostituire le parole: i ministri con le parole: gli altri membri del Governo.

66. 92.

Malavenda.

Alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo che ogni Regione sia rappresentata da non più di un ministro nel rispetto del principio dell'equa rappresentanza territoriale.

66. 13. (C. 69. 69).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) presiede il Consiglio dei ministri secondo l'ordine del giorno stabilito dal Primo ministro e senza diritto di voto.

66. 95. (C. 69. 70).

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

Sopprimere la lettera d).

* **66. 96.**

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jervolino Russo, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

Sopprimere la lettera d).

* **66. 36.**

Bertinotti, De Murtas, Meloni, Vendola, Grimaldi.

Sopprimere la lettera d).

* **66. 19.**

Fontan.

Sopprimere la lettera d).

* **66. 97.**

Malavenda.

- Sopprimere la lettera d).*
* **66. 98.** Paissan.
Alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ed emana i decreti aventi valore di legge approvata dal Consiglio dei Ministri.
66. 107. Malavenda.
- Sopprimere la lettera d).*
* **66. 99.** Boato.
Alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione di ogni controllo di merito.
66. 108. Parrelli.
- Sopprimere la lettera d).*
* **66. 103.** Gambale, Novelli, Dameri, Buffo, Fumagalli, Guerra, Sica, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Vozza.
Sopprimere la lettera f).
66. 109. (C. 69. 118). Malavenda.
- Sopprimere la lettera d).*
* **66. 150.** Crucianelli, Bielli, Altea, Bolognesi, Nappi, Sciacca, Vignali, Guerra.
Alla lettera f), sopprimere le parole da: Può, prima fino a: deve essere promulgata.
66. 12. (C. 69. 74). Fontan, Maroni, Fontanini.
- Alla lettera d), sostituire le parole: Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati con le seguenti: Presidente del Consiglio di presentarsi ad uno dei rami del Parlamento.*
66. 151. Pivetti.
Alla lettera f), sostituire le parole da: Può, prima della promulgazione fino alla fine della lettera con le seguenti: Può porre un veto sospensivo, con messaggio motivato alle Camere, sulla promulgazione di un progetto di legge. Qualora entro sessanta giorni le Camere riapprovino il medesimo progetto di legge con maggioranza di due terzi dei propri componenti, la legge entra in vigore senza necessità di promulgazione.
66. 34. (C. 69. 72). Rossetto, Taradash.
- Sopprimere la lettera e).*
* **66. 105.** (C. 69. 119). Paissan, Boato, Cento, De Benetti, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.
Alla lettera f), sostituire le parole da: Può, prima della promulgazione fino alla fine della lettera con le seguenti: Può porre un veto sospensivo, con messaggio motivato alle Camere, su ogni singola spesa prevista in una legge a lui inviata per la promulgazione. Qualora entro sessanta giorni le Camere riapprovino il medesimo progetto con il voto dei tre quinti dei propri componenti, la legge entra in vigore senza necessità di promulgazione.
66. 35. (C. 69. 73). Rossetto, Taradash.
- Sopprimere la lettera e).*
* **66. 38.** Armando Veneto, Ricci, Servodio, Giovanni Bianchi.

Alla lettera f), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: le Camere con le seguenti: la Camera dei deputati.

66. 45. (C. 69. 75).

Taradash.

Alla lettera f), sostituire le parole da: Se le Camere approvano fino alla fine della lettera con le seguenti: Se la legge è approvata nuovamente con la maggioranza dei componenti, deve essere promulgata;.

66. 110. (C. 69. 103.)

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda, Masi, Taradash, Veltri, La Malfa, Sbarbati.

Alla lettera f), dopo la parola: nuovamente aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.

66. 111. (C. 69. 119).

Pivetti.

Alla lettera f), dopo le parole: approvano nuovamente la legge aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.

66. 26. (C. 69. 39).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Sopprimere la lettera g).

* **66. 112.** (C. 69. 120)

Malavenda.

Sopprimere la lettera g).

* **66. 18.**

Parolo, Barral.

Alla lettera g), sopprimere le parole: i decreti aventi valore di legge e.

66. 113.

Malavenda.

Alla lettera g), dopo le parole: aventi valore di legge aggiungere le seguenti: previa verifica della loro rispondenza a caratteristiche di necessità e di urgenza.

66. 114.

Pivetti.

Alla lettera g), sopprimere le parole da: Può chiederne il riesame fino alla fine della lettera.

66. 37. (C. 69. 76 e S. 69. 95).

Grimaldi, Meloni.

Alla lettera g), sostituire le parole: li approva con le seguenti: lo approva.

66. 115.

Malavenda.

Alla lettera g), sopprimere le parole: il decreto o.

66. 116.

Malavenda.

Sopprimere la lettera h).

66. 117. (C. 69. 121).

Malavenda.

Alla lettera h), sostituire la parola: fissa con la seguente: indice.

66. 10. (C. 69. 80).

Dalla Rosa, Vascon.

Alla lettera h), sostituire la parola: fissa con la seguente: stabilisce.

66. 11. (C. 69. 81).

Dalla Rosa, Vascon.

Sopprimere la lettera i).

66. 118. (C. 69. 122).

Malavenda.

Alla lettera i), sostituire la parola: indice con la seguente: promulga.

66. 8. (C. 69. 79).

Dalla Rosa, Vascon.

Dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) su proposta del Governo può sottoporre a *referendum* ogni progetto di legge concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei pubblici poteri, la ratifica di trattati internazionali i rapporti tra Stato ed enti territoriali.

66. 27. (C. 69. 40).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) informa le Camere sull'attuazione delle leggi.

66. 121. (C. 69. 84).

Taradash.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) nomina, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici e i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza.

66. 122. (** C. 69. 86).

Taradash.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) pronuncia ogni anno davanti alla Camera dei deputati un discorso sullo stato della Repubblica.

66. 119. (C. 69. 85).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Testa.

Dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) presiede il Consiglio superiore della magistratura.

66. 120. (C. 69. 45).

Li Calzi, Stajano, Lamacchia, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Rivera.

Sopprimere la lettera l).

66. 123. (C. 69. 123).

Malavenda.

Sostituire la lettera l) con la seguente:

l) invia messaggi alle Camere che danno luogo a dibattito.

* **66. 125.**

Savarese.

Sostituire la lettera l) con la seguente:

l) invia messaggi alle Camere che danno luogo a dibattito.

* **66. 124.**

Malavenda.

Alla lettera l), sostituire le parole: può inviare con le seguenti: invia.

66. 155.

Malavenda.

Alla lettera l), dopo le parole: alle Camere aggiungere le seguenti: che possono dare luogo a dibattito, che dovrà essere comunque concluso con un voto.

66. 126.

Malavenda.

Alla lettera l), aggiungere, in fine, le parole: che danno luogo a dibattito.

66. 127.

Armaroli, Anedda.

<p><i>Sopprimere la lettera m).</i></p> <p>66. 128. (C. 69. 123).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere la lettera o).</i></p> <p>* 66. 7 (C. 69. 91).</p> <p style="text-align: right;">Fontan, Maroni, Fontanini.</p>
<p><i>Alla lettera m), premettere le parole: è il Capo delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge.</i></p> <p>66. 129. (S. 6942 e C. 69. 5).</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>	<p><i>Sopprimere la lettera o).</i></p> <p>* 66. 135.</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>
<p><i>Sopprimere la lettera n).</i></p> <p>* 66. 130. (C. 69. 124).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sostituire la lettera o) con la seguente:</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>o) emana i decreti di nomina nei casi e nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge.</i></p> <p>66. 136.</p> <p style="text-align: right;">Grimaldi, Meloni.</p>
<p><i>Sopprimere la lettera n).</i></p> <p>* 66. 5. (C. 69. 89).</p> <p style="text-align: right;">Fontan, Maroni, Fontanini.</p>	<p><i>Alla lettera o), sopprimere le parole: che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo.</i></p> <p>66. 137. (C. 69. 123).</p> <p style="text-align: right;">Pivetti.</p>
<p><i>Alla lettera n), sopprimere le parole: e commutare le pene.</i></p> <p>** 66. 131. (C. 69. 90).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Alla lettera o), sopprimere le parole: su proposta del Governo.</i></p> <p>66. 128.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Alla lettera n), sopprimere le parole: e commutare le pene.</i></p> <p>** 66. 132. (C. 69. 90).</p> <p style="padding-left: 2em;">Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Del- fino, Tassone.</p>	<p><i>Alla lettera p), premettere le parole: rap- presenta la Repubblica nei rapporti inter- nazionali.</i></p> <p>66. 139. (C. 69. 97 e S. 69. 102).</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>
<p><i>Dopo la lettera n) aggiungere la seguente:</i></p> <p style="padding-left: 2em;"><i>n-bis) conferisce le onorificenze della Repubblica.</i></p> <p>66. 133. (S. 69. 103).</p> <p style="text-align: right;">Taradash.</p>	<p><i>Alla lettera p), dopo le parole: rappre- sentanti diplomatici, aggiungere le seguenti: negozia e.</i></p> <p>66. 33. (C. 69. 98).</p> <p style="padding-left: 2em;">Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigia- como, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bo- naiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melo- grani, Vito.</p>
<p><i>Sopprimere la lettera o).</i></p> <p>* 66. 134. (C. 69. 91, C. 69. 92 e S. 69. 99).</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	

Alla lettera p), sostituire la parola: occorre con la seguente: necessario.

66. 4. (C. 69. 99).

Dalla Rosa, Vascon.

Aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

q) presiede il Consiglio superiore della magistratura;

r) pronuncia ogni anno davanti al Parlamento un discorso sullo stato della Repubblica;

s) conferisce le onorificenze della Repubblica, definite da legge dello Stato.

66. 140. (C. 69. 124, C. 69. 125 e C. 69. 126).

Pivetti.

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

q) Il Presidente della Repubblica pronuncia ogni anno davanti alle Camere riunite un discorso sullo stato della Repubblica.

66. 29. (C. 69. 41).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis. — Per consentire ai cittadini come singoli ed alle formazioni sociali di partecipare alla organizzazione politica economica e sociale del Paese è istituito un Consiglio nazionale economico e sociale. Vi sono rappresentate, nel modo che la legge disciplina, le categorie produttive, l'associazionismo, il volontariato, gli enti mutualistici e le diverse forme di cooperazione sociale e di cittadinanza attiva, in maniera da tener conto della loro importanza numerica e qualitativa.

Il Consiglio è organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

66. 03.

Duilio, Giannotti, Alemanno, Albanese, Bolognesi, Giovanni Bianchi, Caccavari, Cambursano, Cananzi, Ceremigna, Chiavacci, De Benetti, Delbono, Ferrari, Fioroni, Gambale, Giacalone, Giacco, Lombardi, Lorenzetti, Lumia, Monaco, Morgando, Olivieri, Palma, Petrella, Rallo, Jervolino Russo, Ruzzante, Scantamburlo, Schmid, Simeone, Siniscalchi, Valetto Bitelli, Vannoni, Angelici.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis. — Il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo ministro, dal ministro degli affari esteri, dal ministro della difesa, dal ministro delle finanze, dal ministro degli interni, dal ministro del tesoro.

Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa detta le linee generali della politica nazionale in materia di politica estera e di difesa; decide l'impiego delle forze armate in tempo di pace.

* **66. 01.** (C. 69. 01 e S. 69. 01).

D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda, Masi, Taradash.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis. — Il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo ministro, dal ministro degli affari esteri, dal ministro della difesa, dal ministro delle finanze, dal ministro degli interni, dal ministro del tesoro.

Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa detta le linee generali della politica nazionale in materia di politica estera e di difesa; decide l'impiego delle forze armate in tempo di pace.

* **66. 02.** (C. 69. 01 e S. 69. 01).

Calderisi.

Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

ART. 66-bis. — Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Assolve a funzioni di informazione del Presidente della Repubblica in merito agli indirizzi della politica estera e di difesa della Repubblica, stabiliti dal Governo.

È altresì sede di consultazione tra il Presidente della Repubblica e il Governo in queste materie, in tutti i casi previsti dalla legge istitutiva.

È convocato dal Presidente della Repubblica, anche su richiesta del Primo ministro.

Il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa è istituito con legge approvata dalle due Camere, che ne determina la composizione e il funzionamento.

Ne fanno parte di diritto il Primo ministro, i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, del tesoro, nonché il Capo di Stato maggiore della difesa.

66. 05.

Ranieri, Soda.

(A.C. 3931 — sezione 3)

ART. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 67 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 67.

Sopprimerlo.

67. 1050.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente Federale è eletto per quattro anni da tutti i cittadini e rappresenta il momento unitario nella vita politica della Repubblica.

L'elezione avviene in due tornate elettorali. Nella prima si possono presentare tutti i cittadini, che abbiano compiuto quarant'anni e godano dei diritti civili e politici; nella seconda si confrontano soltanto i due candidati che, nella prima tornata, abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Il Presidente presiede e coordina il Direttorio Federale.

Le sue funzioni, in caso di impedimenti gravi, sono esercitate dal Presidente della Corte costituzionale.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Assemblea Federale. Presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea Federale. Può concedere grazia e commutare le pene.

Il Presidente della Corte costituzionale promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge, ed i regolamenti.

Indice i referendum popolari aventi efficacia per tutta la Repubblica; indice le elezioni per l'Assemblea Federale e per il Senato legislativo.

Quando, nell'Assemblea Federale o nel Senato legislativo, è diventata impossibile la formazione di maggioranze deliberative, su richiesta del Presidente Federale, e sentiti i presidenti di entrambi i collegi, il Presidente della Corte Costituzionale può sciogliere l'una o l'altra camera, o entrambe, ed indire le conseguenti elezioni, fissando la prima riunione delle Camere stesse.

67. 1. (ex S. 67. 22)

Tremonti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica italiana è eletto per quattro anni e può essere rieletto per non più di due volte anche non consecutive.

67. 2. (ex C. 70. 165).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

67. 3. (ex C. 70. 166).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Può essere eletto Presidente della Repubblica italiana ogni cittadino che abbia compiuto i quaranta anni di età, goda dei diritti politici e sia presentato da almeno un parlamentare, un consigliere regionale, con consigliere comunale e cinquemila cittadini elettori italiani.

67. 33.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica e privata.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non può essere rieletto.

67. 5.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto ogni cinque anni nell'ultima domenica di aprile. Può essere rieletto una sola volta.

È eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature devono essere presentate entro l'ultima domenica di febbraio da almeno cinquecentomila elettori, da almeno cinquanta membri del Parlamento ovvero da almeno centocinquanta consiglieri regionali.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

La legge regola il procedimento elettorale e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente articolo.

67. 1047.

Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere eletto una sola volta.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica, privata o di industria. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica, e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

67. 4. (ex C. 70. 48).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o mancano di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

67. 1037.

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o mancano di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di os-

servanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

***67. 6.** (ex C. 70. 4).

Nardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o mancano di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

***67. 7.** (ex C. 70. 9).

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni e non è rieleggibile.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica e privata.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Assemblea nazionale convoca il Parlamento in seduta comune, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte o mancano di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

***67. 8.** (ex C. 70. 14).

Malavenda.

Sostituire i primi quattro commi con i seguenti:

Il Presidente della Repubblica è eletto ogni quattro anni nell'ultima domenica di aprile. Può essere rieletto una sola volta.

È eleggibile ogni cittadino che abbia compiuto trentacinque anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature devono essere presentate entro l'ultima domenica di febbraio da almeno cinquecentomila elettori, da almeno cinquanta membri del Parlamento ovvero da almeno centocinquanta consiglieri regionali.

67. 1038. (C. 70.45, C. 70.46 e S. 70.60))

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza, Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza, Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Nei cinque anni successivi al suo mandato non può essere rieletto né nominato Primo Ministro.

***67. 1007.** (ex C. 70.50)

Buffo, Novelli, Gambale, Bandoli, Fumagalli, Marco, Guerra, Bracco, Sica, Schmid, Peruzza, Attili, Duca, Gasperoni, Scrivani, Panattoni, Dameri, Voza, Giardiello

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Nei cinque anni successivi al suo mandato non può essere rieletto né nominato Primo Ministro.

***67. 1006.** (ex C. 70.50)

Crucianelli, Bielli, Bolognesi, Altea, Sciacca, Vignali, Nappi, Guerra.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

67. 1046. (v. C. 70. 31 e S. 70.90)

Mastella, Manziona, Miraglia Del Giudice.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

***67. 9.** (ex *C. 70. 53).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

***67. 10.** (ex C. 70. 54).

Taradash, Colletti.

Al primo comma sostituire la parola: sei con la seguente: quattro.

***67. 1026.**

Pivetti.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque.

67. 129. (ex C. 70. 56).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: sette.

67. 11. (ex C. 70. 52).

Taradash, Colletti.

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

67. 12. (ex C. 70. 169).

Malavenda.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non è rinnovabile nel mandato.

67. 13. (ex S. 70. 57).

Fontan, Fontanini.

Al primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: rieleto con la seguente: eletto.

67. 14. (ex C. 70. 58).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, secondo periodo, le parole: una sola volta con le seguenti: solo due volte.

***67. 15.** (ex C. 70. 59).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Testa.

Al primo comma, secondo periodo sostituire le parole: una sola volta con le seguenti: solo due volte.

***67. 1025.** (ex C. 70.60)

Pivetti.

Sopprimere il secondo comma.

67. 16. (ex C. 70. 170).

Malavenda.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: compiuto quaranta anni di età con le seguenti: un'età compresa fra i cinquanta e i settanta anni.

67. 19. (ex C. 70. 64).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: compiuto quaranta anni di età con le seguenti: un'età compresa fra i cinquantadue e i settanta anni.

67. 17. (ex C. 70. 62).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: compiuto quaranta anni di età con le seguenti: un'età compresa fra i cinquantuno e i settanta anni.

67. 18. (ex C. 70. 63).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: venticinque anni e un giorno.

67. 24. (ex C. 70. 171).

Malavenda.

(Segue una serie di millenovecentosettanta emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquantadue anni.

67. 20. (ex C. 70. 65).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquantuno anni.

67. 21. (ex *C. 70. 66).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquanta anni.

***67. 22.** (ex **C. 70. 67).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: cinquanta anni.

***67. 23.** (ex C. 70. 68).

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: trenta anni.

67. 25. (ex ***C. 70. 172).

Malavenda.

Al secondo comma sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantacinque anni.

***67. 26.** (ex *C. 70. 69).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al secondo comma sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantacinque anni.

***67. 27.** (ex *C. 70. 70).

Carmelo Carrara, Sanza, Teresio Delfino, Tassone.

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non può esercitare alcun'altra carica remunerativa, alcun mestiere, alcuna professione e non può avere cariche direttive in imprese con scopo di lucro.

67. 28. (ex C. 70. 75).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica sono determinati con legge costituzionale.

67. 29. (ex C. 70. 74).

Taradash, Colletti.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: inclusa la partecipazione diretta o indiretta in attività economiche e/o imprenditoriali.

67. 31. (ex C. 70. 173).

Malavenda.

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: o di industria.

67. 32. (ex *C. 70. 77).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge stabilisce altresì le cause di ineleggibilità. Sulle relative controversie si pronunzia la Corte costituzionale non oltre venti giorni oltre la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

67. 30. (ex C. 70. 37).

Masi, Pozza Tasca, Bicocchi.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Non può esercitare alcun'altra carica remunerativa, alcun mestiere, alcuna professione e non può avere cariche direttive in imprese con scopo di lucro.

67. 33. (ex C. 70. 78).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Non può esercitare alcun'altra carica remunerativa, alcun mestiere, alcuna professione e non può avere cariche direttive in imprese con scopo di guadagno.

67. 34. (ex C. 70. 79).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire i commi dal terzo al nono con i seguenti:

Trenta giorni prima della scadenza del termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla prima riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

67. 1000.

Scalia, Mattioli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente dell'Assemblea federale convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica federale.

67. 35. (ex S. 70. 66).

Cavaliere, Stucchi.

Al terzo comma, sostituire le parole: del Senato con le seguenti: della Camera dei deputati.

***67. 36.** (ex C. 70. 81).

Crema, Boselli, Sergio Fumagalli, Cereigna, Leone Delfino, Villetti, Brancati.

Al terzo comma, sostituire le parole: del Senato con le seguenti: della Camera dei deputati.

***67. 37.** (ex C. 70. 83).

Taradash, Colletti.

Al terzo comma, sostituire le parole: il novantesimo giorno precedente la con le seguenti: dieci giorni prima della

67. 237.

Malavenda.

(Segue una serie di 98 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al terzo comma, sostituire le parole: il novantesimo giorno precedente la con le seguenti: cento giorni prima della.

67. 336.

Malavenda.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: trentesimo.

67. 40. (ex C. 70. 85).

Della Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: trentacinquesimo.

67. 41. (ex C. 70. 86).

Della Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: quarantesimo.

67. 42. (ex C. 70. 87).

Della Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: quarantacinquesimo.

67. 43. (ex C. 70. 88).

Della Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: cinquantesimo.

67. 44. (ex C. 70. 88).

Della Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: centoventesimo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quarantesimo.

67. 38. (ex C. 70. 84).

Taradash, Colletti.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: sessantesimo.

***67. 45.** (ex *C. 70. 37).

Fontan, Maroni, Fontanini, Dalla Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: sessantesimo.

***67. 39.** (ex *C. 70. 175).

Malavenda.

(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: settantesimo.

67. 48. (ex C. 70. 93).

Della Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: ottantesimo.

67. 49. (ex *C. 70. 94).

Fontan, Maroni, Fontanini, Dalla Rosa, Vascon.

Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo e il trentesimo con le seguenti: il quarantacinquesimo e il quindicesimo.

***67. 51.** (ex C. 70. 98).

Pisanu.

Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo e il trentesimo con le seguenti: il quarantacinquesimo e il quindicesimo.

***67. 52.** (ex *C. 70. 99).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo e il trentesimo giorno con le seguenti: il cinquantesimo e il ventesimo giorno.

67. 53. (ex C. 70. 97).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al terzo comma, sostituire la parola: sessantesimo con la seguente: trentesimo.

67. 57. (ex C. 70. 176).

Malavenda.

(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo con le seguenti: il quarantacinquesimo.

67. 54. (ex C. 70. 100).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al terzo comma, sostituire le parole: il sessantesimo con le seguenti: il cinquantesimo.

67. 55. (ex C. 70. 101).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al terzo comma, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: quindicesimo.

***67. 56.** (ex C. 70. 102).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al terzo comma, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quindicesimo.

***67. 60.** (ex *C. 70. 177).
Malavenda.

(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al terzo comma, sostituire le parole: trentesimo con le seguenti: ventesimo.

67. 59. (ex C. 70. 103).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al terzo comma, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: quarantesimo.

67. 58. (ex C. 70. 104).
Taradash, Colletti.

Sopprimere i commi dal quarto al nono.
67. 61.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sopprimere i commi dal quarto al settimo e il nono.

67. 1041.
Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.

Sopprimere il quarto comma.

67. 62.
Fontan.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare costituito nelle due Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti o da gruppi presenti in almeno cinque consigli regionali.

67. 129. (ex C. 70. 108).
Grimaldi, Meloni.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le candidature sono presentate tramite lista sottoscritta da un numero di elettori pari a diecimila, secondo modalità stabilite con legge elettorale approvata dalle due Camere.

67. 63. (ex C. 70. 108).
Dalla Rosa.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le candidature a Presidente della Repubblica sono presentate da duecento tra rappresentanti italiani al Parlamento europeo, membri della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle Assemblies regionali o da cinquecentomila elettori.

67. 64. (ex C. 70. 110).
Taradash, Colletti.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le candidature sono presentate da parlamentari, da rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da consiglieri regionali, da presidenti di Provincia, da sindaci ovvero da un numero di cittadini pari all'1 per cento degli elettori, secondo modalità stabilite dalla legge.

67. 1017.

Palma.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le candidature sono presentate da parlamentari, da rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da consiglieri regionali da presidente di province, da sindaci ovvero da cinquecentomila elettori, secondo modalità stabilita dalla legge.

67. 1016.

Palma.

Al quarto comma, sostituire la parola: presentate con la seguente: avanzate.

67. 65. (ex C. 70. 111).

Dalla Rosa, Vascon.

Al quarto comma, sostituire la parola: presentate con la seguente: proposte.

67. 66. (ex C. 70. 112).

Dalla Rosa, Vascon.

Al quarto comma, sopprimere le parole: da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o.

***67. 67.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al quarto comma, sopprimere le parole: da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o.

***67. 1036.**

Malavenda.

Al quarto comma, sopprimere le parole: da un gruppo parlamentare della Camera, ovvero.

****67. 68.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al quarto comma, sopprimere le parole: da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero.

****67. 69.**

Acquarone.

Al quarto comma, dopo le parole: gruppo parlamentare delle Camere aggiungere le seguenti: che sia costituito da un numero di parlamentari corrispondenti alle norme regolamentari e che non contrasti con un candidato diverso proposto dallo stesso gruppo parlamentare nell'altro ramo del Parlamento.

67. 70.

Grimaldi, Meloni.

Al quarto comma, sopprimere le parole: ovvero da cinquecentomila elettori.

***67. 71.**

Pisanu, Calderisi, Marzano, Prestigiacomo, Rebuffa, Urbani, Biondi, Bonaiuti, Colletti, Frattini, Martino, Melograni, Vito.

Al quarto comma, sopprimere le parole: ovvero da cinquecentomila elettori.

***67. 72.**

Grimaldi, Meloni.

Al quarto comma, sopprimere le parole: ovvero da cinquecentomila elettori.

***67. 73.**

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Al quarto comma sopprimere le parole: ovvero da cinquecentomila elettori.

***67. 1012.**

Malavenda.

Al quarto comma, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: 49.501

67. 337.

Malavenda.

(Segue una serie di 494 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scallare)

Al quarto comma, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: 49.995

67. 832.

Malavenda.

Al quarto comma, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: cinquantamila.

67. 1019.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al quarto comma, sostituire la parola: cinquecentomila con le seguenti: centomila.

67. 1018.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al quarto comma, sostituire le parole da: parlamentari fino alla fine del comma con le seguenti: cinquanta parlamentari, centocinquanta consiglieri regionali.

67. 74.

Parenti.

Al quarto comma, dopo le parole: Parlamento europeo aggiungere le seguenti: che appartengano allo stesso gruppo parlamentare e che siano nel numero minimo previsto nella fattispecie delle candidature presentate da un gruppo parlamentare della Camera.

67. 75.

Grimaldi, Meloni.

Al quarto comma, sopprimere le parole: presidenti di Province e sindaci.

67. 76. (ex C. 70. 115).

Taradash, Colletti.

Al quarto comma, sostituire le parole: presidenti di Province e sindaci con le seguenti: provinciali e comunali.

67. 77.

Armando Cossutta, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Al quarto comma, dopo le parole: di Province e sindaci aggiungere le seguenti: e da gruppi di cittadini, costituiti in Associazione.

67. 78. (ex C. 70. 180).

Malavenda.

Al quarto comma, dopo le parole: di Province e sindaci aggiungere le seguenti: da singoli cittadini che abbiano parimenti compiuto i trenta anni di età.

67. 79. (ex C. 70. 181).

Malavenda.

Al quarto comma, dopo le parole: di Province e sindaci aggiungere le seguenti: da singoli cittadini che abbiano parimenti compiuto i quaranta anni di età.

67. 80. (ex C. 70. 182).

Malavenda.

Al quarto comma, dopo le parole: Province e sindaci aggiungere le seguenti: e da cittadini elettori.

67. 81. (ex C. 70. 117).
Taradash, Colletti.

Al quarto comma, sopprimere le parole: che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

67. 82. (ex C. 70. 118).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quarto comma, dopo le parole: nel numero aggiungere le seguenti: alle condizioni.

67. 83. (ex C. 79. 119).
Pisanu.

Al quarto comma, sostituire le parole: le modalità stabilite con le seguenti: i modi stabiliti.

67. 84. (ex C. 70. 120).
Della Rosa, Vascon.

Al quarto comma, sostituire la parola: stabilite con la seguente: fissate.

67. 85. (ex C. 70. 121).
Della Rosa, Vascon.

Al quarto comma, sostituire la parola: stabilite con la seguente: regolate.

67. 86. (ex C. 70. 122).
Della Rosa, Vascon.

Al quarto comma, sostituire la parola: stabilite con la seguente: determinate.

67. 87. (ex C. 70. 123).
Della Rosa, Vascon.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, la parola: costituzionale.

67. 88. (ex C. 70. 124).
Taradash, Colletti.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: approvata dalle due Camere.

67. 1035.
Malavenda.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte Costituzionale decide dei casi di ineleggibilità.

67. 1024. (ex C. 70. 72)
Pivetti.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La legge può disciplinare lo svolgimento di elezioni primarie per la candidatura alla carica di Presidente della Repubblica.

67. 89. (ex C. 70. 129).
D'Amico, Bordon, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Targetti, Occhetto, Fredda, Masi, Taradash, Veltri.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La legge, per quanto concerne i sindaci, terrà conto del numero degli abitanti dei singoli comuni ai fini della determinazione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature.

67. 90. (ex C. 70. 43).
Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

All'atto dell'accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Repubblica designa il candidato a Vice Presidente della Repubblica, che deve possedere identici requisiti di eleggibilità e a cui

si applicano le stesse incompatibilità del Presidente della Repubblica.

67. 91.

Taradash, Colletti.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Contestualmente alla presentazione della relativa candidatura, ogni candidato designa chi assumerà le funzioni di Vice-presidente in caso di elezione.

67. 92.

Taradash, Colletti.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La legge detta disposizioni dirette a garantire la partecipazione dei cittadini alla scelta dei candidati.

67. 1020. (C.70. 128.)

Mancina, Grignaffini, Melandri, Signorino, Serafini, Bartolich, Biricotti, Chiavacci, Francesca Izzo, Acciarini, Bandoli.

Sopprimere il quinto comma.

67. 1051.

Donato Bruno.

Sostituire i commi quinto, sesto e settimo con il seguente:

L'elezione del Presidente della Repubblica è regolata con legge approvata dal Parlamento.

67. 1022.

Pivetti.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La legge disciplina i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché le modalità di partecipazione alle trasmis-

sioni televisive nei giorni successivi all'indizione delle elezioni, al fine di favorire parità di condizioni fra i candidati.

67. 93. (ex C. 70. 131).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Testa, Orlando, La Malfa, Sbarbati.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Con legge costituzionale sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, al fine di assicurare pari opportunità tra i candidati.

67. 94. (ex C. 70. 130).

Taradash, Colletti.

Al quinto comma, sopprimere le parole: nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive.

67. 97. (ex C. 70. 133).

Taradash, Colletti.

Al quinto comma, sopprimere la parola: nonché.

67. 95. (ex C. 70. 134).

Dalla Rosa, Vascon.

Al quinto comma, sostituire le parole da: nonché la partecipazione alle trasmissioni sino alla fine del comma con le seguenti: sono regolati dalla legge. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modalità di partecipazione alle trasmissioni televisive e radiofoniche sulle emittenti pubbliche e private, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati alla Presidenza della Repubblica.

67. 1040. (C. 70. 22).

Storace.

Al quinto comma, sostituire le parole da: nonché la partecipazione fino a: condizioni con le seguenti: sono regolati dalla legge al fine di assicurare pari opportunità.

67. 96. (ex C. 70. 133 e ex C. 70. 139).
Taradash, Colletti.

Al quinto comma, sostituire le parole da: la partecipazione fino alla fine del comma, con le seguenti: la parità di condizioni tra i candidati su tutti i mezzi di informazione siano essi televisivi, radiofonici o a mezzo stampa sono regolati dalla legge.

67. 98. (ex C. 70. 137).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole da: la partecipazione fino alla fine del comma, con le seguenti: la parità di condizioni tra i candidati su tutti i mezzi di informazione sono regolati dalla legge.

67. 101. (*ex S. 70. 39).
Fontan, Maroni, Fontanini.

Al quinto comma, sostituire le parole: la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive con le seguenti: l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa.

67. 102. (ex C. 70. 135).
Taradash, Colletti.

Al quinto comma, dopo la parola: radiotelevisive aggiungere le seguenti: e l'accesso alla pubblicità.

67. 1002.
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Al quinto comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere la seguente: costituzionale.

67. 103.
Taradash, Colletti.

Al quinto comma, sostituire le parole: al fine di con la seguente: per.

67. 104. (ex C. 70. 138).
Dalla Rosa, Vascon.

Al quinto comma, sostituire le parole: parità di condizioni, con la seguente: omogeneità.

67. 105. (ex C. 70. 140).
Dalla Rosa, Vascon.

Al quinto comma, sostituire le parole: parità di condizioni con le seguenti: pari opportunità.

67. 106. (ex C. 70. 139).
Taradash, Colletti.

Al quinto comma, dopo le parole: la parità di condizioni tra aggiungere la seguente: tutti.

67. 1001.
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turrone.

Dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

È vietato ai candidati l'utilizzo di risorse economiche personali o di *sponsor*. Possono invece usufruire di sottoscrizioni popolari da parte di cittadini; il regolamento, in particolare al riguardo della cifra massima sottoscrivibile dal singolo cittadino, che deve comunque essere di importo contenuto, verrà determinato da apposita legge.

67. 108. (ex C. 70. 184).
Malavenda.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Il Presidente del Senato nomina per ogni candidato un ufficio di garanzia elettorale, composto da tre membri appartenenti alla Corte dei conti.

67. 1003.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Sopprimere il sesto comma.

67. 109. (ex *C. 70. 141).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

L'elezione del Presidente della Repubblica federale ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora non si raggiunga questa maggioranza dopo il sesto scrutinio complessivo si procede al ballottaggio fra i due eleggibili che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. Viene eletto quello che consegue la maggioranza anche relativa. A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età.

67. 110. (ex S. 70. 67).

Cavaliere, Stucchi.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

67. 111. (ex *C. 70. 142).

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al sesto comma, sostituire le parole da: È eletto *fino a:* abbia ottenuto la maggioranza, *con le seguenti:* È eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi, purché superiore al quaranta per cento. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale quoziente,.

67. 112. (ex C. 70. 44).

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire la parola: Qualora *con le seguenti:* Nel caso in cui.

67. 114. (ex C. 70. 145).

Della Rosa, Vascon.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati *con le seguenti:* il tredicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i tre candidati.

67. 115.

Fontan.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: il quattordicesimo giorno successivo *con le seguenti:* centouno giorni dopo.

67. 136.

Malavenda.

(Segue una serie di 99 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: il quattordicesimo giorno successivo *con le seguenti:* due giorni dopo.

67. 236.

Malavenda.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: il quattordicesimo *con le seguenti:* il settimo.

67. 116.

Savarese.

Al sesto comma, secondo periodo, sopprimere la parola: successivo.

67. 1034.

Malavenda.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sette.

67. 117. (ex C. 70. 186).

Malavenda.

(Segue una serie di due emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

67. 134. (ex C. 70. 186).

Fontan.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire la parola: conseguito con la seguente: ottenuto.

67. 118. (ex C. 70. 146).

Della Rosa, Vascon.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire la parola: conseguito con la seguente: realizzato.

67. 119. (ex C. 70. 147).

Della Rosa, Vascon.

Al sesto comma, secondo periodo, sostituire la parola: conseguito con la seguente: raggiunto.

67. 120. (ex C. 70. 148).

Della Rosa, Vascon.

Dopo il sesto comma, aggiungere il seguente:

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro venti giorni dalla procla-

mazione, effettuata dal Presidente della Camera dei deputati.

67. 121. (ex C. 70. 150).

Taradash, Colletti.

Sopprimere il settimo e l'ottavo comma.

67. 1039.

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborcelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sopprimere il settimo comma

67. 122.

Grimaldi, Meloni.

Al settimo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: La legge disciplina il procedimento per la sostituzione di uno dei candidati o per l'eventuale rinvio dell'elezione, in caso di morte o impedimento permanente dello stesso.

67. 1021.

Mattarella, Bressa, Pistelli, Soro, Cerulli Irelli, Molinari, Casinelli, Frigato, Jerivolino, Maggi, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri.

Al settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: , il procedimento elettorale fino alla fine del comma con le seguenti: va al ballottaggio il primo dei candidati più votati; in mancanza di altri

candidati viene proclamato eletto il candidato rimasto.

67. 123.

Acerno.

Al settimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: sessantesimo con la seguente: settantesimo.

67. 124.

Malavenda.

Al settimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: novantesimo con la seguente: centesimo.

67. 125.

Malavenda.

Al settimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora l'elezione del nuovo Presidente avvenga dopo la cessazione del mandato del Presidente uscente, i poteri di quest'ultimo sono prorogati.

67. 126. (ex C. 70. 149).

Pisanu.

All'ottavo comma, sopprimere il primo periodo.

67. 1049.

Malavenda.

All'ottavo comma, primo periodo, sostituire le parole: assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando con le seguenti: prima di assumere le funzioni, presta.

67. 1032.

Malavenda.

All'ottavo comma, primo periodo, sopprimere le parole: l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente.

67. 1033.

Malavenda.

All'ottavo comma, primo periodo, sostituire la parola: dinanzi con le seguenti: di fronte.

67. 127. (ex C. 70. 153).

Dalla Rosa, Vascon.

All'ottavo comma, primo periodo, sostituire la parola: dinanzi con la seguente: innanzi.

67. 128. (ex C. 70. 154).

Dalla Rosa, Vascon.

All'ottavo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nomina il vice Presidente della Repubblica designato che, a sua volta, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

67. 132.

Taradash, Colletti.

All'ottavo comma, sopprimere il secondo periodo.

67. 1029.

Malavenda.

All'ottavo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il settimo giorno successivo a quello della con le seguenti: centodieci giorni dopo la

67. 833.

Malavenda.

(Segue una serie di 99 emendamenti a firma Malavenda recanti variazioni a scalare)

All'ottavo comma, secondo periodo, sostituire le parole: il settimo giorno successivo a quello della con le seguenti: due giorni dopo la

67. 933.

Malavenda.

Sopprimere il nono comma.

***67. 1023.**

Pivetti.

Sopprimere il nono comma

***67. 135.** (ex C. 70. 155)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il nono comma con il seguente:

La legge regola il procedimento elettorale e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente articolo.

67. 1040.

Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicchieri, Biondi, Burani Procaccini, Carmelo Carrara, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Sanza, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.

Sostituire il nono comma con il seguente:

La legge approvata dalle due Camere regola il procedimento elettorale e stabilisce le altre modalità di applicazione del presente articolo.

67. 1030.

Malavenda.

Al nono comma, sopprimere le parole: e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

***67. 130.** (C. 70. 160.)

Taradash, Colletti.

Al nono comma, sopprimere le parole: e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

***67. 1031.**

Malavenda.

Al nono comma, sostituire le parole: approvata dalle due Camere con la seguente: costituzionale.

67. 131. (C. 70. 159.)

Taradash, Giovine, Masi, D'Amico, Gasparri, Maiolo, Biondi, Savelli, Parenti, Melograni, Niccolini, Rossetto, Frau, Cavanna Scirea, Landi di Chiavenna, Fei.

Al nono comma, dopo le parole: con legge approvata aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.

67. 1005.

Paissan, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.

Dopo il nono comma aggiungere il seguente:

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce causa di ineleggibilità.

67. 1004.

Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia, Turroni.